



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE  
AI SENSI DELL'ART. 7-COMMA 6- D.LGS.165/01 E SUCCESSIVE**

**DOTT. GIANLUCA BOI**

**CONTRIBUTO DITTA CERUS CORPORATION**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale, Dott. Antonio Garau e il Dott. Gianluca Boi, nato a Cagliari il 20 Aprile 1977, domiciliato a [REDACTED], CF BOIGLC77D20B354X di seguito denominato Professionista

**PREMESSO**

Che con deliberazione n. 1947 del 09/12/2013 l'AOB ha attribuito al Biologo, Dott. Gianluca Boi, una Borsa di Studio nell'ambito dello "Studio di Controllo Randomizzato per valutare l'efficacia e la sicurezza dei globuli rossi sottoposti a trattamento S-303 in soggetti affetti da talassemia major che necessitano di trasfusioni croniche di globuli rossi" da condursi presso la SC di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della collaborazione**

AOB conferisce al Professionista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione libero professionale nell'ambito dello "Studio di Controllo Randomizzato per valutare l'efficacia e la sicurezza dei globuli rossi sottoposti a trattamento S-303 in soggetti affetti da talassemia major che necessitano di trasfusioni croniche di globuli rossi" da condursi presso la SC di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

Tale incarico non costituisce in nessun caso presupposto per eventuali pretese di

assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento dell'incarico**

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltretutto senza debito orario.

Il professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività con tempi/modi di svolgimento della prestazione coerenti con le esigenze dell'AOB.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile della AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

Il Professionista trimestralmente redige regolare relazione sulle attività espletate.

## **Art. 3**

### **Durata del contratto**

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio il giorno 13 Dicembre 2013 e termina il giorno 12 Dicembre 2015, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato. Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

## **Art. 4**

### **Obblighi/responsabilità**

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista, nello svolgimento della propria attività, è



tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa.

Il professionista è, altresì, tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio e a mantenere la massima riservatezza con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La proprietà intellettuale dei risultati del lavoro scientifico è esclusivamente della Azienda AOB.

Qualunque uso dei risultati deve essere approvato dal responsabile del progetto.

Al professionista è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

#### **Art.5**

##### **Trattamento dati**

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

#### **Art.6**

##### **Corrispettivi**

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito, un compenso lordo onnicomprensivo di € 39.970,00 da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

#### **Art. 7**

##### **Foro esclusivo**

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

#### **Art. 8**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.




**Art. 9**


**Registrazione**

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau




IL PROFESSIONISTA  
Dott. Gianluca Boi



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau



IL PROFESSIONISTA  
Dott. Gianluca Boi

